



Consiglio Regionale  
della Puglia

LEGGE REGIONALE

"Norme per il pareggio annuale del Fondo di previdenza tra i  
Consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni dell'art. 1 della L.R.  
30 dicembre 1987, n. 34".



LEGGE REGIONALE

"Norme per il pareggio annuale del Fondo di previdenza tra i Consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni dell'art. 1 della l.r. 30.12.1987, n. 34".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. Nelle more della emanazione della legge-quadro nazionale che regolerà la materia per il pareggio annuale della gestione tecnico-finanziaria del Fondo di previdenza di cui alla l.r. 14.11.1972, n. 13, la elaborazione del bilancio tecnico-attuariale del Fondo è affidata al coordinatore dell'Ufficio ragioneria del Consiglio regionale, previsto dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità, il quale provvede ai compiti di gestione e di segreteria del Fondo.

2. Detto documento attuariale, con le eventuali integrazioni e modifiche, è fatto proprio dall'Ufficio di Presidenza, il quale lo approva entro il 30 settembre di ciascun anno, così come stabilito dal comma 1 dell'art. 1 della l.r. 30.12.1987, n. 34.

ART. 2

1. I disavanzi finanziari del Fondo, risultanti dal bilancio tecnico-attuariale di cui al precedente art. 1, per gli esercizi futuri, salvo aggiornamenti annuali, sono inseriti nell'apposito capitolo di spesa del bilancio annuale e pluriennale del Consiglio regionale relativo alla indennità di carica e di missione dei Consiglieri regionali.



ART. 3

1. L'Ufficio di Ragioneria del Consiglio, alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, sottoporrà all'Ufficio di Presidenza le risultanze contabili della gestione del Fondo di previdenza.

2. L'Ufficio di Presidenza, pertanto, con propria deliberazione, disporrà in favore del Fondo l'assegnazione dell'eventuale disavanzo finanziario risultante con una corrispondente contribuzione "una tantum".

ART. 4

1. Gli oneri relativi all'applicazione delle norme dettate dalla presente legge, previsti in £. 2.347.000.000 per l'anno 1993, sono compresi nel cap. 0001020 "Spese per indennità di carica e di missione dei consiglieri regionali", di cui al bilancio approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29.4.93.

2. Gli oneri relativi agli esercizi successivi, determinati con la procedura di cui al precedente art. 2, troveranno copertura nel corrispondente capitolo di bilancio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Sig. Raffaele Fitto - Ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.  
F.to (sig. Alfonso Vigilante)



E' estratto del verbale della seduta del 22 luglio 1993 ed é conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Sig. Raffaele Fitto - Ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.  
F.to (sig. Alfonso Vigilante)